



**Edizione di giovedì 15 Febbraio 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Fruizione congiunta di eco e sisma bonus**

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**I contributi Inps artigiani e commercianti per il 2024**

di **Laura Mazzola**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**I nuovi criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche**

di **Stefano Rossetti**

## **BILANCIO**

**Requisiti di connessione deboli per il fotovoltaico agricolo**

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Centri estivi sportivi: quali contratti per collaboratori ed addetti?**

di **Matteo Pozzi**

**CASI OPERATIVI**

---

***Fruizione congiunta di eco e sisma bonus***di **Euroconference Centro Studi Tributari**

Una società immobiliare è unica proprietaria di un compendio immobiliare, sito in zona sismica 1-2-3, e composto da 10 unità immobiliari di cui 8 presenti sul fabbricato principale e 2 sull'annesso.

Le unità immobiliari sono così suddivise:

- fabbricato principale (8 unità);
- piano terra: 4 unità di cui 2 uffici A/10 e 2 depositi C/2;
- primo piano: 1 unità appartamento A/2;
- secondo piano: 1 unità appartamento A/3;
- terzo piano: 2 unità soffitte C/2;
- fabbricato annesso (2 unità) primo piano 1 deposito C/2;
- secondo piano 1 deposito C/2.

La società intende effettuare importanti interventi di ristrutturazione che comprendono interventi finalizzati all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza statica dell'intero complesso immobiliare (con miglioramento antisismico di due classi) sfruttando inoltre gli ulteriori benefici derivanti dal *bonus* barriere architettoniche.

Tenuto conto di quanto sopra, chiediamo conferma di quanto segue:

1. gli incentivi fiscali combinati *ecobonus* + *sismabonus* (75% – 85%) e barriere architettoniche (75%) spettano anche in caso di unico proprietario di più unità immobiliari come chiarito nella circolare n. 19/E/2020;
2. il numero delle unità immobiliari per le quali gli incentivi spettano;
3. conferma dei massimali di spesa 136.000 eco+sisma e 40.000 barriere architettoniche.

**[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)**



## ***I contributi Inps artigiani e commercianti per il 2024***

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

### **Disciplina IRPEF, IVA e INPS delle attività non esercitate abitualmente**

Scopri di più

Con la recente [circolare n. 33 del 7.2.2024](#), l'Inps ha fornito le indicazioni di pagamento, per il **2024**, dei **contributi previdenziali** per i soggetti iscritti alle **gestioni artigiani e commercianti**.

Il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del **contributo IVS 2024** dovuto è pari a **18.415,00 euro**, quale importo risultante dalla moltiplicazione del minimale giornaliero di retribuzione (56,87 euro) a 312 ed aggiungendo l'importo di 671,39 euro, di cui all'[articolo 6](#), L. 415/1991; su tale importo deve essere applicata:

- per gli **artigiani**, l'aliquota del **24%**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **23,70%**;
- per i **commercianti**, l'aliquota del **24,48%**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **24,18%**.

Per la quota di **reddito compresa tra 18.415,01 e 55.008,00 euro**, sono dovuti contributi pari:

- per gli **artigiani**, al **24 %**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **23,70 %**;
- per i **commercianti**, al **24,48 %**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **24,18 %**.

Successivamente, per la **quota di reddito compresa tra 55.008,01 e 91.680,00 euro**, sono dovuti contributi pari:

- per gli **artigiani**, al **25 %**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **24,70 %**;
- per i **commercianti**, al **25,48 per cento**, ad eccezione dei **coadiuvanti – coadiutori** di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al **25,18 %**.

Inoltre, solo per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il **massimale annuo è pari a 119.650,00 euro**.

Si vedano, di seguito, le tabelle differenziate tra artigiani e commercianti.

### INPS ARTIGIANI – aliquote e contributi per l'anno 2024

Titolari di qualsiasi età e collaboratori di età superiore a 21 anni

Reddito d'impresa		Aliquota	Contributo minimo obbligatorio	Contributo con anzianità contributiva al 31/12/1995	Contributo per artigiani anziani privi di anzianità contributiva al 31/12/1995
oltre ad Euro	fino ad Euro		Euro	Euro	Euro
	18.415,00	24,00%	<b>4.427,04</b> <b>27,04</b> (4.419,60 IVS + 7,44 maternità)	<b>4.427,04</b>	<b>4.427,04</b>
18.415,01	55.008,00	24,00%		<b>8.782,32</b>	<b>8.782,32</b>
55.008,01	91.680,00	25,00%		<b>9.168,00</b>	<b>9.168,00</b>
91.680,01	119.650,00	25,00%			<b>6.992,50</b>
<b>Totale</b>			<b>22.377,36</b> – con maternità –	<b>29.369,86</b> – con maternità –	

Coadiuvanti – coadiutori di età non superiore ai 21 anni

Reddito d'impresa		Aliquota	Contributo minimo obbligatorio	Contributo collaboratori anziani contributiva al 31/12/1995	Contributo per collaboratori anziani privi di anzianità contributiva al 31/12/1995
oltre Euro	ad fino ad Euro		Euro	Euro	Euro
	18.415,00	23,70%	<b>4.371,80</b> <b>71,80</b> (4.364,36 IVS + 7,44 maternità)	<b>4.371,80</b>	
18.415,01	55.008,00	23,70%		<b>8.672,54</b>	
55.008,01	91.680,00	24,70%		<b>9.057,98</b>	
91.680,01	119.650,00	24,70%		<b>6.908,59</b>	
<b>Totale</b>				<b>29.010,91</b> – con maternità –	

### INPS COMMERCianti – aliquote e contributi per l'anno 2024

Titolari di qualsiasi età e collaboratori di età superiore a 21 anni

Reddito d'impresa		Aliquota	Contributo minimo obbligatorio	Contributo con anzianità contributiva al 31/12/1995	Contributo per artigiani anziani privi di anzianità contributiva al 31/12/1995
oltre ad Euro	fino ad Euro		Euro	Euro	Euro

18.415,00			24,48%	<b>4.515,43</b>	<b>4.515,43</b>
				<b>15,43</b>	
				(4.507,99 IVS	
				e finanziame	
				nto	
				indennizzo +	
				7,44	
				maternità)	
18.415,01	55.008,00	24,48%		<b>8.957,97</b>	<b>8.957,97</b>
55.008,01	91.680,00	25,48%		<b>9.344,03</b>	<b>9.344,03</b>
91.680,01	119.650,00	25,48%			<b>7.126,76</b>
<b>Totale</b>				<b>22.817,43</b>	<b>29.944,19</b>
				– con maternità –	– con maternità –
Coadiuvanti – coadiutori di età non superiore ai 21 anni					
<b>Reddito d'impresa</b>		<b>Aliquota</b>	<b>Contributo</b>	<b>Contributo</b>	<b>per Contributo</b>
			<b>minimo</b>	<b>collaboratori</b>	<b>con collaboratori</b>
			<b>obbligatorio</b>	<b>anzianità contributiva</b>	<b>anzianità contributiva</b>
				<b>31/12/1995</b>	<b>31/12/1995</b>
oltre	ad	ad	Euro	Euro	Euro
Euro	Euro				
	18.415,00	24,18%	<b>4.460,19</b>		
			<b>60,19</b>		
			(4.452,75 IVS		
			e finanziame		
			nto		
			indennizzo +		
			7,44		
			maternità)		
18.415,01	55.008,00	24,18%		<b>8.848,19</b>	
55.008,01	91.680,00	25,18%		<b>9.234,01</b>	
91.680,01	119.650,0	25,18%		<b>7.042,85</b>	
<b>Totale</b>				<b>29.585,24</b>	
				– con maternità –	

I contributi, come di consueto, devono essere versati, mediante i **modelli di pagamento F24**, entro:

- il **16.05.2024** (prima rata);
- il **20.8.2024** (seconda rata);
- il **18.11.2024** (terza rata);
- il **17 .12.2025** (quarta rata);

Entro il **termine di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche**, devono essere

versati, invece, i **contributi dovuti sulla quota di reddito che eccede il minimale.**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

## ***I nuovi criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche***

di **Stefano Rossetti**

Seminario di specializzazione

### **Nuova fiscalità internazionale alla luce della riforma fiscale**

Novità in tema di fiscalità internazionale previste dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto attuativo di riforma fiscale

Scopri di più

Il D.Lgs 209/2023, modificando l'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), ha riscritto i **criteri per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche**, i quali decorrono **dall'1.1.2024**.

La rivisitazione dei previgenti criteri si è resa necessaria, al fine di dare preminenza ai **collegamenti fattuali con il territorio italiano rispetto a quelli formali**, con ciò allineandosi alla **maggior parte delle legislazioni estere**.

Ricordiamo che, fino allo scorso 31.12.2023, ai sensi della previgente versione dell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), si consideravano **residenti in Italia le persone fisiche che**, per la maggior parte del periodo d'imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile):

- **erano iscritte nel registro anagrafico della popolazione residente** (criterio di natura formale);
- **avevano nel territorio dello Stato italiano il proprio domicilio** (criterio di natura fattuale);
- **avevano nel territorio dello Stato italiano la propria residenza** (criterio di natura fattuale).

Tali condizioni erano **tra loro alternative**, con la conseguenza che, anche la sussistenza di una sola delle stesse, era sufficiente a radicare la residenza di una **persona nel territorio dello Stato**.

Tali criteri non erano **scevro di criticità**; infatti:

- il criterio della residenza anagrafica **non era idoneo a garantire un effettivo radicamento** del contribuente **sul territorio nazionale**;
- il criterio del domicilio, invece, come declinato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, aveva dato **adito ad un flusso costante di contenzioso**. La giurisprudenza apprezzava **sia i legami economici sia i legami familiari ed affettivi** del contribuente, per l'individuazione del domicilio del contribuente ed essendo tali legami **non**



oggettivamente “**pesabili**” generavano diverse interpretazioni tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

Alla luce di tutto ciò, il legislatore è intervenuto prevedendo **tre principali novità rispetto al passato**; infatti viene:

- fornita una **nuova formulazione di domicilio**;
- introdotto un nuovo criterio che è quello della **presenza sul territorio**;
- ridimensionata la valenza del **criterio della residenza anagrafica**, la quale ora rappresenta soltanto una **presunzione relativa**.

Secondo il nuovo [articolo 2, comma 2, Tuir](#), una persona fisica è considerata **residente nel territorio dello Stato se**, per la maggior parte del periodo d'imposta (contando anche le frazioni di giorno):

- **ha fissato la residenza** (come definita dal codice civile) **nel territorio dello Stato**;
- **ha il domicilio nel territorio dello Stato**. Per dissipare i dubbi relativi all'esatto significato da attribuire al domicilio, il legislatore ne fornisce una **interpretazione autentica**, definendolo come “*il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona*”. Dunque, il legislatore ha inteso far coincidere il **domicilio con il luogo in cui sono localizzati gli affetti del contribuente**. Sicuramente questa definizione chiarificatrice è da **accogliere con estremo favore**; tuttavia, non si può fare a meno di sottolineare che **ciò comporterà**, in capo all'Amministrazione finanziaria, uno **sforzo accertativo maggiore**, poiché **le relazioni affettive**, per loro stessa natura, **sono fluide e intangibili**. Sotto questo profilo, sarà interessante vedere **quale metodologia accertativa** sarà attuata dall'Amministrazione finanziaria;
- **è presente nel territorio dello Stato**. Sulla base della nuova formulazione, quindi, la **mera presenza sul territorio italiano** per la maggior parte del periodo d'imposta **comporterebbe lo status di residente**.

Oltre a quanto sopra, il **criterio della residenza anagrafica** viene mantenuto dal legislatore, ma in maniera depotenziata; infatti, esso viene fatto “**retrocedere**” a **presunzione legale relativa**.

In sostanza, il contribuente, qualora fosse iscritto nel registro anagrafico della popolazione residente, ma effettivamente trasferitosi all'estero, potrebbe dimostrare il proprio **radicamento fuori dai confini nazionali**, dimostrando di aver **fissato la residenza e il domicilio all'estero** e di non essere stato presente in Italia per più della **metà del periodo d'imposta**.

Sotto il profilo procedurale, resta tutto immutato, nel senso che **l'onere della prova**, nell'accertare i criteri sopra visti, **rimane in capo all'Amministrazione finanziaria**; tuttavia, se il contribuente si trasferisce in uno stato a **fiscalità privilegiata**, **l'onere della prova si inverte**.

In questa ipotesi, graverebbe sul contribuente **l'onere di dimostrare che**:



- non vi è la volontà di **dimorare abitualmente in Italia**;
- il centro delle relazioni e degli affetti **non è localizzato in Italia**;
- **non ha soggiornato nel territorio italiano** per la maggior parte del periodo d'imposta.

## ***Requisiti di connessione deboli per il fotovoltaico agricolo***

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

Seminario di specializzazione

### **Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo condominiali**

Nuove opportunità dall'energia autoprodotta

Scopri di più

Con la [risposta ad interpello n. 11/2024](#), l'Agenzia delle entrate è tornata ad occuparsi di **fotovoltaico agricolo, confermando**, in gran parte, le **indicazioni** già rese in **passato**, ma **fornendo**, allo stesso tempo, importanti **precisazioni** su un caso specifico. Le indicazioni contenute nel documento di prassi sono, infatti, rilevanti per completare il **quadro interpretativo che**, a lustri di distanza dall'introduzione della normativa, ancora fatica a **trovare gli esatti contorni**.

La materia è decisamente complessa. Con il **quadro normativo** oggi in vigore, il sistema di **tassazione** dell'attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici è costruito su un **doppio livello** di regolamentazione. Da un lato, abbiamo la [circolare n. 32/E/2009](#) al cui interno sono riportati i **parametri di connessione** stabiliti da un Decreto dell'(allora) MIPAAF, individuati in:

- **impianto integrato** su strutture aziendali;
- **volume d'affari dell'attività agricola** superiore a quello derivante dalla produzione di energia;
- **coltivazione di terreni "a copertura"** dell'energia prodotta.

Dall'altro lato, la **Legge di Stabilità 2016** ha introdotto un **nuovo sistema** a beneficio delle attività di produzione di energia da **fotovoltaico e biomassa**, stabilendo, in modo semplificatorio, per il fotovoltaico, che fino a 260.000 kwh si ha una **soglia di esenzione, superata** la quale è prevista una **tassazione forfettaria**.

L'anello di congiunzione tra le 2 disposizioni, dopo un faticoso percorso, è stato individuato, tra gli altri, dalle [risposte ad interpello n. 319/2022](#) e [n. 33/2019](#), le quali hanno **ribadito** che i **criteri di connessione** stabiliti dal MIPAAF sono "*necessari per poter qualificare la produzione in esame come produttiva di reddito agrario*".

È interessante riportare due stralci della [risposta a interpello n. 11/2024](#) che ribadiscono, in modo ancora più marcato, il medesimo concetto. Da un lato, infatti, l'Agenzia delle entrate conferma che "*i criteri di connessione con l'attività agricola che consentono di evitare di attrarre al*

*regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l'attività agricola stessa" sono i richiamati parametri della 32/E/2009. Parimenti, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva [ora, 260.000 kwh anno] può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti [medesimi] requisiti"*

In altri termini, per poter applicare l'intero "pacchetto" normativo (**attrazione nel reddito agrario** e, per l'eccedenza oltre i 260.000 Kwh, **applicazione del criterio forfettario**), l'imprenditore agricolo che gestisce impianti fotovoltaici deve dimostrare di **rispettare i criteri di connessione** di cui al più volte citato DM del 2009. Eppure, una lettura attenta della norma, sia pure nella sua formulazione non felicissima, sembrerebbe considerare i 260.000 Kwh come **franchigia al di sotto della quale la connessione si considera automaticamente "concessa" dal legislatore**.

Ma c'è di più: in tutti i documenti di prassi, l'Agenzia delle entrate sembra voler indicare che la **connessione non** è conseguenza **automatica** del **rispetto** dei **parametri oggettivi**; per verificarne la sussistenza **occorre**, infatti, che la **produzione** di energia **non** raggiunga **soglie o caratteristiche** tali da **snaturare** la stessa **impresa** contraddicendone la vocazione agricola. Tuttavia, non è chiaro quali siano questi limiti oltre i quali, nonostante il rispetto dei parametri richiamati nella [circolare n. 32/E/2009](#), l'attività assuma le caratteristiche di **una vera e propria iniziativa imprenditoriale autonoma** e staccata da quella agricola. In proposito, si è tentato di trovare un punto di appoggio con la **sentenza n. 66/2015** della **Corte costituzionale** la quale, tuttavia, con **argomentazioni non del tutto condivisibili**, è giunta alla **conclusione** di considerare il **fotovoltaico agricolo** quale **attività** diretta alla **fornitura di beni**. In questo senso, la **connessione** all'attività agricola viene **ancorata** all'**utilizzo prevalente** del **fondo** quale risorsa primaria dell'impresa; **manca**, però, un **parametro oggettivo** per misurare questo tipo di prevalenza che, peraltro, nel caso di **terreni interamente coperti da pannelli** produttivi, sembrerebbe **nei fatti inapplicabile**.

Ricordiamo che la citata [risposta ad interpello n. 319/2022](#) aveva considerato **connessa** (verificato il rispetto dei parametri della [circolare n. 32/E/2009](#)) l'attività di **produzione** di energia derivante da **due impianti** di circa **2MW**; ora la [risposta ad interpello n. 11/2024](#) giunge alle **medesime conclusioni** con riferimento a un parco fotovoltaico composto da 3 impianti che superano complessivamente i **5MW**, ammettendo che il rispetto dei parametri della [circolare n. 32/E/2009](#) può essere raggiunto, **cumulando più requisiti** tra quelli previsti dalla norma.

In definitiva, appare sempre più **evidente** che, a meno di palesi sperequazioni, quando il **fotovoltaico** esercitato da imprenditori agricoli **rientri** nei **limiti** alternativamente stabiliti dalla [circolare n. 32/E/2009](#), esso sia da considerare **connesso**. Detto in altri termini, questi stessi **parametri** assurgono sempre più al rango di **presunzioni con forza di legge** e autorizzano l'applicazione della **normativa sulla tassazione agevolata**.

**IMPOSTE SUL REDDITO****Centri estivi sportivi: quali contratti per collaboratori ed addetti?**di **Matteo Pozzi**

Seminario di specializzazione

**Contratti tipo per gli operatori dei centri sportivi**

Scopri di più

L'estate sembra ancora lontana, ma la **programmazione di camp** e centri estivi sportivi è già a **pieno regime**, in quanto tutto dovrà essere pronto e definito per la promozione della proposta ai potenziali utenti che, così, avranno modo di perfezionare le relative iscrizioni, **prima del termine della stagione sportiva**.

La gestione di tali iniziative da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche non può prescindere dal prezioso e fondamentale apporto delle **figure che opereranno**, al fine di rendere il servizio efficiente e sicuro, nonché conforme agli standard qualitativi che il pubblico dei consumatori richiede (**sia in termini di prestazione sportiva** che in ambito educativo e sociale).

**Come inquadrare correttamente tali soggetti?**

La risposta non può tenere conto delle importanti novità che sono state introdotte dalla Riforma dello Sport e, in particolare, dal **D.Lgs. 36/2021**, in tema di lavoro sportivo, così come modificato e integrato dai due correttivi (**D.Lgs. 163/2022** e **D.Lgs. 120/2023**) che saranno il punto di riferimento delle sportive che intenderanno organizzare, alla fine della stagione sportiva, **attività sportiva per i propri tesserati** (anche come prolungamento della stagione sportiva) **o per terzi**, purché tale attività sia espressamente ricompresa all'interno dei relativi Statuti, così come stabilito dall'[articolo 7, D.Lgs. 36/2021](#), in termini di oggetto sociale quale **attività principale** (*"esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica"*) **o di quelle c.d. "secondarie"**, purché strumentali rispetto a quelle istituzionali.

Pertanto, l'impiego di personale in ambito sportivo con funzioni didattiche, di preparazione, di assistenza e/o di formazione, dovrà necessariamente essere inquadrato nella figura del **"lavoratore sportivo"**, ai sensi dell'[articolo 25, D.Lgs. 36/2021](#), **se retribuito** (es. istruttore o allenatore), ovvero in quella del **"volontario"**, se la prestazione verrà resa, invece, in **forma totalmente gratuita** (salvo rimborso spese), così come stabilito dall'[articolo 29, D.Lgs. 36/2021](#). Si ricorda, infatti, che il recente **"correttivo bis"** ha aperto anche alla possibilità del c.d. **"lavoro occasionale"**, in presenza dei **relativi presupposti di legge**.

Tuttavia, resta ancora aperto il tema delle c.d. mansioni “**necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva**”, rientranti nei regolamenti tecnici delle federazioni affilianti del sodalizio sportivo, ancora al vaglio delle relative approvazioni da parte della **competente Autorità in materia**.

Da tale presupposto discende che, per tutte quelle figure che andranno a ricoprire ruoli e compiti non strettamente connessi all’attività sportiva, **non sarà possibile adottare il predetto inquadramento** che, del resto, era già escluso dal vecchio “*compenso sportivo*”, di cui all’[articolo 67, comma 1, lettera m\), Tuir](#).

Manutentori, giardinieri, custodi, addetti alle pulizie, addetti al punto ristoro, ma anche animatori ed educatori, dovranno **avere un trattamento giuslavoristico** rientrante nei **caratteri ordinari** senza necessità di assunzione diretta (es. lavoro intermittente o occasionale), oppure attraverso l’esternalizzazione del **servizio richiesto come**, ad esempio, avviene per quelli di **custodia o pulizia impianti sportivi**.

Per i compiti c.d. “**di segreteria**” si potrà ricorrere alla figura della co.co.co “amministrativo-gestionale”, anch’essa disciplinata dalla riforma dello sport, nel contesto dell’[articolo 37, D.Lgs. 36/2021](#).

Ricordiamo, peraltro, che il recente rinnovo del **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Impianti Sportivi e Attività Sportive”**, sottoscritto in data 12.1.2024, ha allineato la disciplina alle disposizioni della Riforma dello Sport, ricomprendendo la figura della **collaborazione coordinata e continuativa**, conferendo pari dignità e diritti anche alla forma di lavoro autonomo maggiormente utilizzata nel settore dello sport dilettantistico, al pari di quella dipendente, che già godeva delle **ordinarie forme di tutela contributiva ed assistenziale**. Lo stesso CCNL prevede, anche, una **specificata regolamentazione della flessibilità nel part time** e nel lavoro stagionale, sebbene con riferimento alle attività interrotte per un periodo **non inferiore ad almeno sessanta giornate**.

Per una adeguata e corretta gestione dei centri estivi, quindi, il sodalizio sportivo organizzatore **potrà spaziare tra le differenti tipologie contrattuali** per inquadrare il personale addetto, attingendo anche dalle importanti **novità della riforma**, nonché dalla **rinnovata contrattazione** collettiva di settore.